

Prot.: 273612/RU

Roma, 28 luglio 2021

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, l'articolo 110, comma 7 concernente le caratteristiche degli apparecchi da intrattenimento per il gioco senza vincita in denaro;

**VISTO** l'articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita “...con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli... sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7”;

**VISTO** l'articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che recita “3. *Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del TULPS presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6 e 7, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento... omissis... Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica*”;

**CONSIDERATO** che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stipulato apposite convenzioni per l’effettuazione della verifica tecnica di cui all’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 con organismi di verifica, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia;

**VISTA** la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., e, in particolare, l’articolo 13, comma 2 che recita “*Con successivo provvedimento del Direttore Giochi, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente determinazione, saranno approvate le linee guida per gli OdV per le verifiche di conformità alle regole tecniche degli apparecchi di cui alla presente determinazione*”;

**RITENUTO**, pertanto, necessario fornire ai predetti Organismi di verifica le indicazioni e raccomandazioni sulle modalità operative da seguire per una appropriata verifica della conformità dei modelli di apparecchi di gioco senza vincita in denaro alle leggi e alle regole tecniche di produzione;

## **IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA**

in attuazione delle regole tecniche di cui alla determina del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 151294 del 18 maggio 2021, sono adottate le "Linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 del TULPS, per gli organismi di verifica", allegate alla presente determinazione.

oooooooooooooooo

La presente determinazione è pubblicata sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

p. IL DIRETTORE CENTRALE  
IL DIRETTORE GENERALE  
Marcello Minenna

*APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO*  
*(art. 110, comma 7 del TULPS)*

*VERIFICHE DI CONFORMITÀ*

*LINEE GUIDA PER ORGANISMI DI VERIFICA*

---

## SOMMARIO

<b>PREMESSA E CRITERI GENERALI DI VERIFICA</b>	<b>4</b>
<b>1. ARTICOLO 1</b>	<b>6</b>
1.1 Comma 1	6
<b>2. ARTICOLO 2</b>	<b>7</b>
2.1 Comma 1, lettera c)	7
2.2 Comma 1, lettera m)	7
2.3 Comma 1, lettera n)	7
2.4 Comma 1, lettera r)	8
2.5 Comma 1, lettera bb)	8
<b>3. ARTICOLO 3</b>	<b>9</b>
3.1 Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r)	9
<b>4. ARTICOLO 4</b>	<b>13</b>
4.1 Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k)	13
<b>5. ARTICOLO 5</b>	<b>15</b>
5.1 Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)	15
5.2 Comma 2, lettere a), b), c), d)	17
<b>6. ARTICOLO 6</b>	<b>19</b>
6.1 Comma 1, lettere a), b), c), d), e)	19
6.2 Comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h)	20
<b>7. ARTICOLO 7</b>	<b>22</b>
7.1 Comma 1, lettere a), b), c)	22

---

7.2	Comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g)	23
8.	<b>ARTICOLO 8</b>	24
8.1	Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k)	24
8.2	Comma 2	25
8.3	Comma 3	26
8.4	Comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h)	26
9.	<b>ARTICOLO 9</b>	28
9.1	Comma 1	28
9.2	Comma 2, lettere a), b), c)	28
10.	<b>ARTICOLO 10</b>	30
10.1	Comma 1, lettere a), b), c), d), e)	30
11.	<b>ARTICOLO 11</b>	31
12.	<b>MATERIALE DA PRODURRE AL TERMINE DELLA VERIFICA</b>	32

---

## PREMESSA E CRITERI GENERALI DI VERIFICA

Il presente documento contiene una raccolta di indicazioni e raccomandazioni, da intendersi come insieme minimo, sulle modalità operative da seguire per una appropriata verifica della conformità dei modelli di apparecchi di gioco senza vincita in denaro, d'ora in poi Apparecchio C7, prodotti secondo i requisiti previsti dalla Determinazione Direttoriale prot. n. 151294 del 18 maggio 2021 di ADM, di seguito Decreto Regole Tecniche.

In particolare, per ogni requisito tecnico previsto è riportato l'obiettivo della verifica da eseguire, con riferimento alla corrispondenza delle caratteristiche tecniche di ciascuna componente hardware e software del modello di apparecchio da verificare.

L'Organismo di Verifica, di seguito ODV, indipendentemente delle metodologie utilizzate dovrà assicurare una attività di verifica completa ed esaustiva, inclusa l'eventuale ispezione del codice sorgente, che consenta di accertare quanto previsto dalla normativa vigente e di escludere, nei limiti della ragionevolezza, tutte le condizioni che contrastino la conformità dell'apparecchio C7.

L'ODV, per ciascuna componente dell'apparecchio C7, con l'ausilio della documentazione fornita dal richiedente della verifica tecnica di conformità preventivamente verificata e validata dall'ODV, dovrà individuare i diversi gruppi hardware e software interessati ad ogni singola funzionalità oggetto delle regole stabilite dalla normativa vigente per constatare la conformità dell'apparecchio C7 al Decreto Regole Tecniche. Tale attività preliminare deve accertare sia il corretto e conforme uso delle singole funzionalità dell'hardware e del software, sia il continuo rispetto delle regole tecniche nelle interazioni tra di esse, considerando anche tutte le possibili configurazioni del software e delle aree di memoria durante lo scambio delle informazioni.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano, di seguito, le funzionalità dell'apparecchio C7 che devono essere analizzate al fine di individuare le componenti sensibili:

- interazione tra le componenti hardware e/o software per consentire il corretto funzionamento dell'apparecchio C7 inclusi i meccanismi di integrità e sicurezza previsti nelle comunicazioni;
- memorizzazione di dati e/o informazioni, nonché la loro elaborazione per finalità di gioco;
- processi in esecuzione durante le normali operazioni di gioco;
- aggiornamento delle memorie elettroniche e interazione tra i giocatori;

- gestione degli accessi all'apparecchio C7 ed all'eventuale scheda di gioco;
  - gestione delle connessioni e disconnessioni di ciascuna componente;
-

## 1. ARTICOLO 1

*“Finalità”*

### 1.1 COMMA 1

*“Le disposizioni del presente provvedimento costituiscono regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli **apparecchi**, ivi inclusi gli **apparecchi multipostazione**, da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7 del **TULPS**.”*

#### **INDICAZIONI OPERATIVE**

Il contenuto del presente documento deve intendersi come un insieme minimo di test da effettuare per una appropriata verifica della conformità dei modelli di apparecchi di gioco senza vincita in denaro prodotti secondo i requisiti previsti dal Decreto Regole Tecniche. Resto inteso che l’ODV potrà sempre eseguire qualsiasi altra prova ritenuta necessaria per assicurare una attività di verifica completa ed esaustiva.

---

## 2. ARTICOLO 2

*“Nomenclatore”*

### 2.1 COMMA 1, LETTERA C)

*“c) **apparecchio**: un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS, completo esclusivamente delle componenti necessarie al suo corretto funzionamento, ivi incluse le componenti sensibili;”*

#### **VERIFICHE PRELIMINARI**

Identificare e censire, con l’ausilio della documentazione presentata, le componenti installate sull’apparecchio C7 avendo cura di determinare quelle sensibili e necessarie al suo corretto funzionamento, le loro configurazioni critiche e le componenti non sensibili.

### 2.2 COMMA 1, LETTERA M)

*“m) **componenti sensibili**: le componenti dell’apparecchio che determinano le sue caratteristiche specifiche, anche di funzionamento;”*

#### **VERIFICHE PRELIMINARI**

Identificare e censire, con l’ausilio della documentazione presentata, le componenti sensibili installate sull’apparecchio C7 la cui modifica possa produrre impatti diretti e/o indiretti sull’apparecchio C7 stesso alterandone le caratteristiche e il suo funzionamento.

Deve essere considerata sensibile anche la componente su cui sussistano dubbi sui potenziali impatti che possono essere causati in caso di modifica.

### 2.3 COMMA 1, LETTERA N)

*“n) **componenti non sensibili**: le componenti dell’apparecchio diverse da quelle sensibili”*

---

### VERIFICHE PRELIMINARI

Identificare e censire, con l'ausilio della documentazione presentata, le componenti non sensibili installate sull'apparecchio C7 la cui modifica consente di mantenere sostanzialmente inalterate le caratteristiche e il suo funzionamento.

#### 2.4 COMMA 1, LETTERA R)

*“r) **manomissione**: qualsiasi modificazione o alterazione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei **premi** dell'**apparecchio** ovvero del meccanismo di distribuzione di **tagliandi** eventualmente presente nell'**apparecchio**;*”

### VERIFICHE PRELIMINARI

Per manomissioni si devono intendere tutti i tentativi di accesso e/o interventi volti alla modifica non autorizzata di componenti hardware e/o software in grado di modificare il funzionamento o le caratteristiche dell'apparecchio C7.

Verificare che nella documentazione presentata siano descritti i meccanismi volti a identificare e/o impedire una manomissione.

#### 2.5 COMMA 1, LETTERA BB)

*“bb) **tagliando**: il supporto, anche cartaceo, emesso direttamente dall'**apparecchio**, che riporta un punteggio unitario, valido esclusivamente all'interno del locale ovvero dell'esercizio nel quale l'**apparecchio** è installato, idoneo, anche attraverso accumulo di una pluralità di identici supporti, al ritiro di **oggetti di modico valore**;*”

### VERIFICHE PRELIMINARI

Verificare che nella documentazione presentata siano descritte le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei tagliandi che possono essere distribuiti dall'apparecchio C7 e che comunque devono rientrare tra le seguenti tipologie:

- tagliandi cartacei, o comunque tangibili, contenuti all'interno dell'apparecchio C7;
- tagliandi dematerializzati memorizzati in un formato digitale su uno strumento elettronico.

### 3. ARTICOLO 3

*“Requisiti minimi degli apparecchi comma 7”*

#### 3.1 COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O), P), Q), R)

*“Gli **apparecchi** di cui al presente provvedimento, prodotti successivamente alla sua entrata in vigore (...)”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che l'apparecchio C7 sia predisposto per alloggiare il supporto contenente il codice identificativo dell'apparecchio C7 rilasciato da ADM.

Verificare che il codice identificativo dell'apparecchio C7 sia sempre presente in corrispondenza di ogni intervento memorizzato nel Registro delle manutenzioni previsto all'art. 9 del Decreto Regole Tecniche.

Verificare che la scheda esplicativa e il suo estratto, relativi al modello di apparecchio C7, siano stati prodotti così come previsto all'art. 8 del Decreto Regole Tecniche.

Verificare che l'apparecchio C7 non riproduca il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità simili con quelle consentite dagli apparecchi con vincita in denaro disciplinati dall'art. 110, comma 6 del TULPS, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.

Verificare che l'apparecchio C7 non riproduca giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, *black jack*, *chemin de fer*, *baccarat* e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del TULPS o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali.

Qualora l'apparecchio C7 sia classificato rispetto al sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o sistema equivalente per i paesi che adottano un metodo di classificazione diverso, verificare che siano sempre presenti la categoria di età cui è destinato l'apparecchio stesso e i descrittori di contenuto. Qualora, invece, non sia presente tale classificazione, verificare che nella scheda esplicativa di cui all'art. 8 del Decreto Regole Tecniche e nelle targhe di cui all'art. 10 del Decreto Regole Tecniche sia sempre indicata l'età minima del giocatore consigliata dal produttore per l'utilizzo dell'apparecchio C7.

Qualora dall'analisi della documentazione tecnica, prevista all'art. 8 del Decreto Regole Tecniche, effettuata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 11,

non si rilevino funzionalità di aggiornamento a distanza delle memorie elettroniche o collegamenti in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse, verificare che l'apparecchio C7 non consenta il collegamento a reti di telecomunicazioni, ivi inclusa la rete internet, tramite qualsiasi tipo di connessione.

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di alcun dispositivo a rulli o rulli virtuali atti a visualizzare le fasi di gioco.

Verificare che gli eventuali punteggi accumulati durante il gioco non siano tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizioni di partite né usufruibili in partite successive.

Verificare che l'importo necessario per l'attivazione dell'apparecchio C7 non sia convertibile in crediti utilizzabili dal giocatore in modo frazionato nelle fasi di gioco intermedie di una singola partita con modalità simili a quelle consentite dagli apparecchi con vincita in denaro disciplinati dall'art. 110, comma 6 del TULPS.

Verificare che, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera d) del Decreto Regole Tecniche, le eventuali classifiche e/o record conseguiti dal giocatore presenti sull'apparecchio C7 non siano in alcun modo azzerabili se non a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'apparecchio C7; tale intervento deve sempre essere inserito nel registro delle manutenzioni così come previsto al paragrafo 9. Verificare, inoltre, che in caso di assenza di alimentazione, tali classifiche e/o record conseguiti rimangano inalterate e continuino ad essere mostrate anche al riavvio dell'apparecchio C7.

Verificare che gli eventuali punteggi realizzati al termine della partita siano visualizzati in ordine crescente o decrescente in base al punteggio e non in base al momento temporale in cui tale punteggio viene realizzato.

Verificare che l'apparecchio C7 consenta l'utilizzo di monete in valuta corrente, gettoni o altri strumenti elettronici di pagamento esclusivamente nei casi necessari per l'attivazione e non durante le diverse fasi di gioco o comunque nel corso della partita.

Verificare che l'apparecchio C7 non renda visibili in alcun modo, al proprio interno, monete o denaro in valuta corrente o altri oggetti che possano indurre un'aspettativa di vincita al giocatore.

Verificare che l'apparecchio C7 sia dotato di dispositivi e/o meccanismi che rendono impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme o comunque in modo diverso da quanto previsto nella scheda esplicativa di cui all'art. 8 del Decreto regole Tecniche, delle componenti che determinano il funzionamento, le modalità di gioco o il suo risultato.

---

Verificare che le uniche interfacce e/o porte di comunicazione presenti sulla scheda di gioco, ove presente, siano quelle utilizzate:

- dal software necessario al funzionamento del programma di gioco;
- dai dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l'apparecchio C7;
- dalle funzionalità di aggiornamento delle memorie elettroniche attraverso i meccanismi predefiniti dal produttore e descritti dettagliatamente nella documentazione tecnica di cui all'art. 8 del Decreto Regole Tecniche;
- dalle funzionalità previste all'art. 5, comma 2, lettera d) del Decreto Regole Tecniche per le operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse.

Verificare che le eventuali ulteriori interfacce e/o porte di comunicazione presenti sulla scheda di gioco, ove presente, non eliminabili fisicamente dalla scheda stessa siano rese permanentemente inaccessibili, attraverso idonei meccanismi hardware e/o software, al fine di impedirne l'utilizzo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano alcune tipologie di interfacce e/o porte di comunicazione su cui riporre particolare attenzione: Wi-Fi, USB, Ethernet, Bluetooth, ATA, SATA, eSATA, connessioni diverse da quelle necessarie descritte sopra.

Eventuali porte di programmazione, ad uso esclusivo del produttore della scheda di gioco, non devono interferire in alcun modo con il software necessario al funzionamento del programma di gioco e devono essere protette con criteri di sicurezza tali da impedire qualsiasi accesso non autorizzato alla scheda di gioco, ove presente, o alle sue componenti.

Verificare che tali congegni prevedano il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi e/o meccanismi che impediscano l'accesso alle componenti e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate.

Verificare che l'apparecchio C7 non riporti immagini o contenuti contrari all'ordine pubblico.

Verificare, anche tramite il supporto delle autorità competenti, che il gioco non violi quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d'autore, marchi e brevetti, non risulti lesivo di interessi tutelati e non riproduca testi, elementi grafici, audio e/o video propri dei regolamenti dei giochi autorizzati e/o affidati in concessione da ADM.

Verificare che l'apparecchio C7 non riproduca funzionalità riconducibili alle manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

---

Verificare, nel caso di apparecchio multipostazione, che ciascuna postazione di gioco sia un apparecchio C7 conforme al Decreto Regole Tecniche. Verificare, inoltre, che le diverse postazioni di gioco siano fisicamente e strettamente interconnesse fra di loro e che l'apparecchio multipostazione consenta il gioco in contemporanea a più giocatori, anche in interazione fra loro.

---

#### 4. ARTICOLO 4

*“Requisiti ulteriori per gli apparecchi 7a)”*

##### 4.1 COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K)

*“Gli apparecchi 7a), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti (...)”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che il costo di ciascuna partita non sia superiore a 1 (uno) euro.

Verificare che l’apparecchio C7 disponga di una periferica di introduzione delle monete e che tale periferica accetti esclusivamente monete metalliche in euro per il pagamento della partita e l’attivazione dell’apparecchio C7. Tale verifica deve essere condotta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche attraverso l’utilizzo di monete in valuta diversa dall’euro e/o gettoni.

Verificare che l’apparecchio C7 non disponga di dispositivi di attivazione diversi da quello previsto per l’introduzione di monete in valuta corrente.

Verificare che l’apparecchio C7 presenti componenti sensibili di tipo elettronico che azionano componenti sensibili di tipo meccanico indispensabili per l’esecuzione del gioco.

Verificare che l’apparecchio C7 sia dotato di dispositivi utilizzabili dal giocatore per interagire con lo stesso ed esprimere la propria abilità influenzando l’andamento del gioco e l’erogazione di premi che non deve essere puramente aleatoria.

Verificare che l’apparecchio C7 sia privo di monitor; eventuali altri dispositivi non interattivi in grado di visualizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le regole del gioco, il tempo rimanente per l’esecuzione della partita, la disposizione dei premi contenuti all’interno dell’apparecchio C7, ecc... possono essere presenti esclusivamente per facilitare le operazioni di gioco.

Verificare che l’apparecchio C7 non disponga di dispositivi o meccanismi di qualsiasi natura per la distribuzione di tagliandi cartacei (o comunque tangibili) e/o dematerializzati e non contenga al proprio interno alcun tipo di tagliando. Verificare, inoltre, che non sia presente nessun dispositivo per la stampa dei tagliandi.

Verificare che all’interno dell’apparecchio C7 siano contenuti esclusivamente oggetti di modico valore, ben visibili al giocatore, e che tali oggetti siano erogati

in caso di vincita da parte del giocatore, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita attraverso un opportuno dispositivo di erogazione dei premi. Verificare, inoltre, che gli oggetti di modico valore non siano controvertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie e che il loro valore non sia superiore a venti volte il costo della partita.

---

## 5. ARTICOLO 5

*“Requisiti ulteriori per gli apparecchi 7c)”*

### 5.1 COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), E), F), G), H), I), J)

*“Gli **apparecchi 7c)**, in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti (...)”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che l’apparecchio C7 disponga di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite una delle seguenti modalità:

- l’introduzione di monete metalliche in valuta corrente. In tal caso verificare che la periferica di introduzione delle monete accetti esclusivamente monete metalliche in euro. La verifica deve essere condotta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche attraverso l’utilizzo di monete in valuta diversa dall’euro.
- l’introduzione di gettoni. In tal caso verificare che la periferica di introduzione dei gettoni accetti esclusivamente gettoni e non monete metalliche in valuta corrente.
- l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco. In tal caso verificare che a seguito del pagamento di una partita, il credito disponibile sullo strumento elettronico sia aggiornato di conseguenza. Verificare, inoltre, che gli eventuali tagliandi dematerializzati memorizzati in formato digitale nello strumento elettronico non siano utilizzabili per il pagamento di una partita.

Verificare che nella documentazione sia indicato se le periferiche destinate esclusivamente al pagamento della partita siano da intendersi opzionali o meno.

Verificare che il costo di ciascuna partita sia compreso fra euro 0,50 e 5,00. Verificare, inoltre, che l’incremento del credito avvenga esclusivamente a seguito dell’introduzione di monete, gettoni o utilizzo di strumenti elettronici di pagamento nelle periferiche destinate al pagamento della partita. Verificare, che l’apparecchio C7 mostri al giocatore, su display o monitor, l’incremento del credito e che, a seguito dell’avvio della partita, tale credito sia aggiornato di conseguenza.

Verificare che non sia possibile attivare l’apparecchio C7 e avviare nuove partite con metodi diversi da quelli specificati precedentemente né con l’utilizzo di

eventuali tagliandi dematerializzati memorizzati in un formato digitale su un qualsiasi strumento elettronico.

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di nessun lettore di banconote.

Verificare che l'apparecchio C7 disponga di una scheda di gioco e che sia installato su di essa il programma di gioco indicato nella documentazione.

Verificare che l'apparecchio C7 disponga di un display o monitor sul quale visualizzare le fasi di gioco e le informazioni utili al funzionamento dell'apparecchio C7 in ogni caso indicate nella documentazione.

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di dispositivi o meccanismi di qualsiasi natura per la distribuzione di tagliandi cartacei (o comunque tangibili) e/o dematerializzati, e non contenga al proprio interno alcun tipo di tagliando. Verificare, inoltre, che non sia presente nessun dispositivo per la stampa dei tagliandi.

Verificare che l'apparecchio C7 non preveda, in nessuna fase di gioco né al termine della partita, la distribuzione di premi, tagliandi, oggetti di modico valore o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura.

Verificare che le modalità di gioco dell'apparecchio C7 siano basate esclusivamente sull'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore. Verificare, inoltre, che il giocatore possa esprimere la sua abilità utilizzando esclusivamente i dispositivi dell'apparecchio C7 necessari per interagire con lo stesso e che l'andamento del gioco e il relativo punteggio non siano influenzati dai meccanismi diversi da quelli messi a disposizione del giocatore sull'apparecchio C7.

Qualora l'apparecchio C7 sia dotato di un'ambientazione fisica dedicata facente parte integrante dell'apparecchio insieme alle attrezzature necessarie per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l'apparecchio stesso o con il gioco, verificare che tali ambientazioni e attrezzature siano utilizzate esclusivamente per le finalità del gioco, rendano impossibile un loro utilizzo con giochi di differente tipologia e siano destinate alternativamente a:

- simulare plurime, oltre audio e video, manifestazioni sensoriali di un'esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore ove lo stesso fosse fisicamente presente nella esperienza reale che viene simulata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i simulatori basati su realtà virtuale e/o aumentata, i simulatori sportivi virtuali, i simulatori di movimento, ecc...;
- compiere attività fisiche tramite i dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l'apparecchio o il gioco, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i giochi da ballo, i giochi basati su strumenti musicali fisicamente disponibili, i giochi sportivi reali, ecc...;

## 5.2 COMMA 2, LETTERE A), B), C), D)

*“Gli **apparecchi 7c)**, in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche (...)”*

### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che qualora le modalità di gioco prevedano una durata diversa della partita, tale durata sia funzione della sola abilità del giocatore.

Verificare che gli eventuali aggiornamenti eseguiti delle memorie elettroniche dell’apparecchio C7 siano correttamente memorizzati nel registro delle manutenzioni di cui all’art. 9 del Decreto Regole Tecniche e che siano identificabili sull’apparecchio C7 con le modalità descritte nella documentazione tecnica.

Qualora l’apparecchio C7 non consenta il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse, verificare che le interfacce e/o porte di comunicazione utilizzate dagli eventuali meccanismi di aggiornamento delle memorie elettroniche predefiniti dal produttore siano utilizzate esclusivamente per la verifica della presenza di aggiornamenti e/o durante la procedura di aggiornamento vera e propria.

Qualora l’apparecchio C7 consenta, invece, il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse, verificare quantomeno che:

- le interfacce e/o porte di comunicazione siano utilizzate esclusivamente per le finalità descritte, ivi inclusi gli eventuali meccanismi di aggiornamento delle memorie elettroniche predefiniti dal produttore;
- le comunicazioni di tutti i dati che transitano sulla rete di collegamento tra gli apparecchi ed il server centrale siano tali da garantire mutua autenticazione, cifratura, integrità e riservatezza;
- gli eventuali record realizzati al termine della partita siano visualizzati in ordine crescente o decrescente per la formazione di una eventuale classifica che deve essere condivisa tra tutti i giocatori che partecipano al gioco simultaneo a distanza e basata sul punteggio raggiunto e non sul momento temporale in cui tale punteggio viene realizzato. L’azzeramento della classifica può essere previsto, con le modalità descritte nella documentazione tecnica, esclusivamente per questa tipologia di apparecchi C7.



## 6. ARTICOLO 6

*“Requisiti ulteriori per gli apparecchi 7c-bis)”*

### 6.1 COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), E)

*“Gli apparecchi 7c-bis), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti (...)”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che l'apparecchio C7 disponga di almeno una periferica destinata esclusivamente al pagamento della partita tramite una delle seguenti modalità:

- l'introduzione di monete metalliche in valuta corrente. In tal caso verificare che la periferica di introduzione delle monete accetti esclusivamente monete metalliche in euro. La verifica deve essere condotta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche attraverso l'utilizzo di monete in valuta diversa dall'euro.
- l'introduzione di gettoni. In tal caso verificare che la periferica di introduzione dei gettoni accetti esclusivamente gettoni e non monete metalliche in valuta corrente.
- l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco. In tal caso verificare che a seguito del pagamento di una partita, il credito disponibile sullo strumento elettronico sia aggiornato di conseguenza. Verificare, inoltre, che gli eventuali tagliandi dematerializzati memorizzati in formato digitale nello strumento elettronico non siano utilizzabili per il pagamento di una partita.

Verificare che nella documentazione sia indicato se le periferiche destinate esclusivamente al pagamento della partita siano da intendersi opzionali o meno.

Verificare che il costo di ciascuna partita sia compreso fra euro 0,50 e 5,00. Verificare, inoltre, che sia possibile avviare una partita esclusivamente a seguito dell'introduzione di monete, gettoni o utilizzo di strumenti elettronici di pagamento nelle periferiche destinate al pagamento della partita.

Verificare che non sia possibile attivare l'apparecchio C7 e avviare nuove partite con metodi diversi da quelli specificati precedentemente né con l'utilizzo di eventuali tagliandi dematerializzati memorizzati in un formato digitale su un qualsiasi strumento elettronico.

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di nessun lettore di banconote.

---

Verificare che l'apparecchio C7 non preveda, in nessuna fase di gioco né al termine della partita, la distribuzione di premi diversi dai tagliandi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura.

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di alcun meccanismo o dispositivo per la stampa dei tagliandi ma eventualmente solo di quello per la distribuzione degli stessi di cui al paragrafo successivo.

Qualora l'esito di una partita sia influenzato da componenti aleatorie dell'apparecchio C7, verificare che l'abilità del giocatore sia sempre prevalente rispetto all'elemento aleatorio e che l'esito della partita non risulti meramente aleatorio.

## 6.2 COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), F), G), H)

*“Gli **apparecchi 7c-bis**), in aggiunta rispetto a quanto previsto all'art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche (...)*”

### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Qualora l'apparecchio C7 disponga di un dispositivo o meccanismo di qualsiasi natura per la distribuzione di tagliandi, erogabili come premio, verificare che:

- i tagliandi erogabili abbiano tutti lo stesso punteggio unitario;
- i tagliandi cartacei, o comunque tangibili, siano contenuti all'interno dell'apparecchio C7;
- i tagliandi dematerializzati siano memorizzati in un formato digitale su uno strumento elettronico;
- i tagliandi siano distribuiti esclusivamente dal dispositivo o meccanismo di distribuzione di tagliandi di cui l'apparecchio C7 è dotato;
- i tagliandi siano distribuiti successivamente all'avvio di una partita, durante le fasi di gioco o immediatamente dopo la conclusione della partita;

Qualora l'apparecchio C7 disponga di una scheda di gioco, verificare che su di essa sia installato il programma di gioco indicato nella documentazione.

Qualora l'apparecchio C7 disponga di un display o monitor, verificare che sia utilizzato esclusivamente per visualizzare le fasi di gioco e le informazioni utili al funzionamento dell'apparecchio C7 in ogni caso indicate nella documentazione.

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di dispositivi periferici diversi da quelli necessari al giocatore per azionare, pilotare e/o interagire con l'apparecchio stesso o con il gioco.

---

Qualora l'apparecchio C7 disponga di componenti elettroniche unitamente a quelle meccaniche, verificare che tali componenti influiscano sulla partita senza, tuttavia, influenzarne in misura preponderante l'esito garantendo comunque che lo stesso non risulti meramente aleatorio e che l'abilità del giocatore resti prevalente.

Qualora l'apparecchio C7 disponga di meccanismi in grado di riprodurre tracce audio e/o video, verificare che tali tracce siano già memorizzate all'interno delle memorie elettroniche dell'apparecchio C7 e siano immediatamente disponibili per la riproduzione sui dispositivi periferici dell'apparecchio stesso.

Verificare che gli eventuali aggiornamenti eseguiti delle memorie elettroniche dell'apparecchio C7 siano correttamente memorizzati nel registro delle manutenzioni di cui all'art. 9 del Decreto Regole Tecniche e che siano identificabili sull'apparecchio C7 con le modalità descritte nella documentazione tecnica.

Verificare che le interfacce e/o porte di comunicazione utilizzate dagli eventuali meccanismi di aggiornamento delle memorie elettroniche predefiniti dal produttore siano utilizzate esclusivamente per la verifica della presenza di aggiornamenti e/o durante la procedura di aggiornamento vera e propria.

---

## 7. ARTICOLO 7

*“Requisiti ulteriori per gli apparecchi 7c-ter)”*

### 7.1 COMMA 1, LETTERE A), B), C)

*“Gli apparecchi 7c-ter), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, hanno obbligatoriamente anche i seguenti requisiti (...)”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di alcuna periferica destinata al pagamento delle partite e che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente a tempo o a scopo.

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di nessun lettore di banconote.

Verificare che l'apparecchio C7 non disponga di dispositivi o meccanismi di qualsiasi natura per la distribuzione di tagliandi cartacei (o comunque tangibili) e/o dematerializzati, e non contenga al proprio interno alcun tipo di tagliando. Verificare, inoltre, che non sia presente nessun dispositivo per la stampa dei tagliandi.

Verificare che l'apparecchio C7 non preveda, in nessuna fase di gioco né al termine della partita, la distribuzione di premi, tagliandi, oggetti di modico valore o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura.

Qualora l'apparecchio C7 sia dotato di un'ambientazione fisica dedicata facente parte integrante dell'apparecchio insieme alle attrezzature necessarie per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l'apparecchio stesso o con il gioco, verificare che tali ambientazioni e attrezzature siano utilizzate esclusivamente per le finalità del gioco, rendano impossibile un loro utilizzo con giochi di differente tipologia e siano destinate alternativamente a:

- simulare plurime, oltre audio e video, manifestazioni sensoriali di un'esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore ove lo stesso fosse fisicamente presente nella esperienza reale che viene simulata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i simulatori basati su realtà virtuale e/o aumentata, i simulatori sportivi virtuali, i simulatori di movimento, ecc...;
- compiere attività fisiche tramite i dispositivi necessari per consentire al giocatore di azionare, pilotare e/o interagire con l'apparecchio o il gioco, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i giochi da ballo, i giochi basati su strumenti musicali fisicamente disponibili, i giochi sportivi reali, ecc...;

## 7.2 COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), F), G)

*“Gli **apparecchi 7c-ter**), in aggiunta rispetto a quanto previsto all’art. 3, possono avere anche le seguenti caratteristiche (...)”*

### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Qualora l’apparecchio C7 disponga di una scheda di gioco, verificare che su di essa sia installato il programma di gioco indicato nella documentazione.

Qualora l’apparecchio C7 disponga di un display o monitor, verificare che sia utilizzato esclusivamente per visualizzare le fasi di gioco e le informazioni utili al funzionamento dell’apparecchio C7 in ogni caso indicate nella documentazione.

Verificare che l’apparecchio C7 non disponga di dispositivi periferici diversi da quelli necessari al giocatore per azionare, pilotare e/o interagire con l’apparecchio stesso o con il gioco.

Qualora l’apparecchio C7 disponga di componenti elettroniche unitamente a quelle meccaniche, verificare che tali componenti influiscano sulla partita senza, tuttavia, influenzarne in misura preponderante l’esito garantendo comunque che lo stesso non risulti meramente aleatorio e che l’abilità del giocatore resti prevalente.

Qualora l’apparecchio C7 disponga di meccanismi in grado di riprodurre tracce audio e/o video, verificare che tali tracce siano già memorizzate all’interno delle memorie elettroniche dell’apparecchio C7 e siano immediatamente disponibili per la riproduzione sui dispositivi periferici dell’apparecchio C7.

Verificare che gli eventuali aggiornamenti eseguiti delle memorie elettroniche dell’apparecchio C7 siano correttamente memorizzati nel registro delle manutenzioni di cui all’art. 9 del Decreto Regole Tecniche e che siano identificabili sull’apparecchio C7 con le modalità descritte nella documentazione tecnica.

Verificare che le interfacce e/o porte di comunicazione utilizzate dagli eventuali meccanismi di aggiornamento delle memorie elettroniche predefiniti dal produttore siano utilizzate esclusivamente per la verifica della presenza di aggiornamenti e/o durante la procedura di aggiornamento vera e propria.

---

## 8. ARTICOLO 8

*“Scheda esplicativa e documentazione tecnica”*

### 8.1 COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K)

*“Per ogni modello di **apparecchio**, i **produttori** od **importatori** predispongono la scheda esplicativa, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile, i cui contenuti minimi sono indicati di seguito (...)”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che la scheda esplicativa predisposta dal produttore o importatore per ciascun modello di apparecchio C7 sia stata redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile e che contenga quantomeno tutte le informazioni di cui all'art. 8, comma 1 del Decreto Regole Tecniche.

In aggiunta a tutte le informazioni di cui all'art. 8, comma 1 del Decreto Regole Tecniche, che comunque devono sempre essere presenti nella scheda esplicativa, con riferimento agli aspetti di seguito indicati, verificare anche che:

- relativamente agli estremi della certificazione di conformità, previsti all'art. 8, comma 1, lettera d) del Decreto Regole Tecniche, sia predisposta un'apposita area per consentire al produttore o importatore dell'apparecchio C7 di aggiungere tali informazioni a seguito del rilascio del certificato di conformità da parte di ADM;
- relativamente alle caratteristiche esterne dell'apparecchio C7 previste all'art. 8, comma 1, lettera e) del Decreto Regole Tecniche, il documento contenga tutte le immagini delle possibili configurazioni dell'apparecchio C7, raffiguranti l'esterno dell'apparecchio nella sua interezza e che le configurazioni riportate siano congruenti con quanto presente nella richiesta di verifica tecnica della conformità effettuata dal produttore o importatore;
- relativamente alla descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio di gioco previste all'art. 8, comma 1, lettera f) del Decreto Regole Tecniche, il documento contenga:
  - tutte le immagini relative alle caratteristiche tecniche disponibili;
  - la descrizione accurata delle modalità di funzionamento, delle regole dei giochi e delle loro singole fasi;
  - la descrizione delle modalità per l'eventuale visualizzazione della contabilità interna all'apparecchio C7 e la rappresentazione dei livelli di

- accesso agli eventuali menu di servizio con indicazione dei privilegi associati a ciascuno di essi;
- l'indicazione del costo della singola partita, ove previsto, e la descrizione delle modalità di attivazione dell'apparecchio C7;
- la descrizione degli eventuali meccanismi di distribuzione dei premi (oggetti di modico valore ovvero tagliandi, così come definiti nel Decreto Regole Tecniche);
- la descrizione delle modalità di interazione tra i giocatori, ove presente, compresi gli eventuali collegamenti che fossero necessari per la finalità del gioco;
- relativamente agli eventuali parametri configurabili a livello hardware o software previsti all'art. 8, comma 1, lettera g) del Decreto Regole Tecniche, il documento contenga la descrizione accurata degli stessi con l'indicazione, quantomeno, della loro influenza sulle regole del gioco e sulle modalità di funzionamento dell'apparecchio C7, inclusa la distribuzione dei premi (oggetti di modico valore ovvero tagliandi, così come definiti nel Decreto Regole Tecniche);
- relativamente ai certificati di sicurezza previsti ai sensi della normativa comunitaria e internazionale previsti all'art. 8, comma 1, lettera j) del Decreto Regole Tecniche, il produttore o importatore abbia rilasciato una dichiarazione di conformità quantomeno rispetto alle normative vigenti in materia di marcatura CE e, ove applicabile, in materia di basse emissioni (LVD) e compatibilità elettromagnetica (EMC).

## 8.2 COMMA 2

*“Per ogni modello di **apparecchio**, i **produttori** od **importatori** predispongono, altresì, un estratto della scheda esplicativa, redatto in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile, da rendere pubblicamente disponibile, i cui contenuti minimi sono quelli di cui al comma precedente ad eccezione delle lettere g), h) ed i)”*

### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che un estratto della scheda esplicativa predisposta dal produttore o importatore per l'apparecchio C7 sia stata redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile e che contenga quantomeno tutte le informazioni di cui al paragrafo 8.1 ad eccezione di quelle previste all'art. 8, comma 1, lettera g), h) ed i) del Decreto Regole Tecniche.

---

### 8.3 COMMA 3

*“Ogni **apparecchio** deve essere munito della scheda esplicativa di cui al precedente comma 1, da conservarsi, ove possibile, al suo interno.”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che l'apparecchio sia munito della scheda esplicativa di cui al paragrafo 8.1.

### 8.4 COMMA 4, LETTERE A), B), C), D), E), F), G), H)

*“Per ogni modello di **apparecchio**, i **produttori** od **importatori** predispongono, inoltre, la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile, i cui contenuti minimi sono (...)”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che la documentazione tecnica predisposta dal produttore o importatore per l'apparecchio C7 sia stata redatta in lingua italiana, sia in formato cartaceo che digitale non riscrivibile e che contenga quantomeno tutte le informazioni di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto Regole Tecniche.

In aggiunta a tutte le informazioni di cui all'art. 8, comma 4 del Decreto Regole Tecniche, che comunque devono sempre essere presenti nella documentazione tecnica, con riferimento agli aspetti di seguito indicati, verificare anche che:

- relativamente alla descrizione della scheda di gioco, ove presente, prevista all'art. 8, comma 4, lettera a) del Decreto Regole Tecniche, il documento contenga immagini ben definite tali da identificare ciascuna componente della scheda di gioco;
- relativamente alla descrizione delle procedure adottate dal produttore della scheda di gioco, ove presente, per il caricamento del codice eseguibile del software di gioco all'interno della scheda stessa, prevista all'art. 8, comma 4, lettera c) del Decreto Regole Tecniche, il documento contenga anche l'indicazione del sistema operativo utilizzato;
- relativamente alla descrizione delle caratteristiche tecniche, hardware e software, di ciascun componente dell'apparecchio C7, prevista all'art. 8, comma 4, lettera e) del Decreto Regole Tecniche, nel documento sia riportato anche:

- l'elenco delle componenti sensibili e di quelle non sensibili;
  - la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dell'eventuale meccanismo per la distribuzione dei tagliandi incluse le relative modalità di funzionamento e di colloquio con le componenti hardware e software dell'apparecchio C7;
  - la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche degli eventuali strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco;
  - relativamente alla descrizione tecnica dei meccanismi adottati per controllare l'accesso alle varie componenti hardware e software dell'apparecchio C7, delle eventuali politiche di gestione delle password, prevista all'art. 8, comma 4, lettera f) del Decreto Regole Tecniche, siano rappresentati anche i livelli di accesso agli eventuali menu di servizio con l'indicazione dei privilegi associati a ciascuno di essi, i meccanismi di protezione del BIOS, i meccanismi di protezione delle aree di memoria, nonché i meccanismi di memorizzazione e inalterabilità del loro contenuto, la descrizione dei meccanismi volti a identificare e/o impedire una manomissione;
  - relativamente alla descrizione degli eventuali meccanismi predefiniti dal produttore dell'apparecchio C7 per l'aggiornamento delle memorie elettroniche, prevista all'art. 8, comma 4, lettera g) del Decreto Regole Tecniche, nel documento siano riportate anche le caratteristiche del collegamento, le modalità di aggiornamento, i meccanismi di integrità e sicurezza utilizzati nelle comunicazioni, le componenti coinvolte nell'aggiornamento, le indicazioni per l'identificazione dei diversi aggiornamenti eseguiti;
  - relativamente alla descrizione dei collegamenti di rete - per le operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse - prevista all'art. 8, comma 4, lettera h) del Decreto Regole Tecniche, nel documento siano riportate anche l'indicazione dell'ubicazione delle componenti che realizzano l'infrastruttura di rete, la descrizione delle caratteristiche di sicurezza dei collegamenti di rete inclusi i meccanismi che consentono l'identificazione univoca degli apparecchi, la mutua autenticazione e la cifratura tra gli apparecchi stessi ed il server centrale e l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi unitamente ai protocolli di comunicazione utilizzati.
-

## 9. ARTICOLO 9

*“Registro delle manutenzioni”*

### 9.1 COMMA 1

*“Per ciascun **apparecchio** deve essere predisposto dal **produttore o importatore dell'apparecchio** il registro delle manutenzioni; tale registro deve essere conservato fisicamente dal detentore **dell'apparecchio** o memorizzato in modalità informatizzata dal software presente sull'**apparecchio**.”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che sia predisposto un registro delle manutenzioni in formato cartaceo o memorizzato in modalità informatizzata dal software presente sull'apparecchio C7. Qualora sia prevista la modalità informatizzata, è necessario indicare nella relazione tecnica conclusiva dell'OdV la descrizione dettagliata della struttura del registro, le modalità di accesso nonché le sue modalità di visualizzazione.

Qualora il registro delle manutenzioni sia predisposto sia in formato cartaceo che in modalità informatizzata, verificare che esista una corrispondenza tra le informazioni previste per il formato cartaceo e quelle previste per la modalità informatizzata.

### 9.2 COMMA 2, LETTERE A), B), C)

*“Il registro delle manutenzioni riporta l'elenco delle **manutenzioni straordinarie** di ogni **apparecchio**, evidenziando per ciascun intervento (...).”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che nel registro delle manutenzioni siano sempre indicati i dati che identificano in modo univoco l'apparecchio C7 oggetto di manutenzione.

Verificare che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (aggiornamenti delle memorie elettroniche nonché tutti gli interventi necessari per la risoluzione di problemi nel funzionamento dell'apparecchio C7 e il ripristino delle caratteristiche tecniche dello stesso, così come definiti nel Decreto Regole Tecniche), siano correttamente riportati nel registro delle manutenzioni.

---

Verificare che per ogni intervento di manutenzione straordinaria il registro delle manutenzioni contenga quantomeno le informazioni previste nel Decreto Regole Tecniche all'art. 9, comma 2. Per dati identificativi del soggetto che effettua la manutenzione straordinaria si intende il codice fiscale o la partita IVA.

Eventuali altre informazioni come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il nome, il cognome e la firma di colui che esegue l'intervento, il codice di iscrizione agli eventuali elenchi abilitativi gestiti da ADM, le motivazioni che hanno reso necessario l'intervento, la descrizione estesa dell'intervento, possono essere previste in aggiunta a quelle sopra descritte.

---

## 10. ARTICOLO 10

*“Obbligo di informazione”*

### 10.1 COMMA 1, LETTERE A), B), C), D), E)

*“Il **produttore** o **l'importatore** applica all'**apparecchio**, in modo tale da impedirne l'alterabilità e renderle ben visibili dall'esterno, una o più targhe sulle quali sono riportati (...)”*

#### **OBIETTIVO DELLA VERIFICA**

Verificare che le informazioni previste nel Decreto Regole Tecniche all'art. 10, comma 1 siano ben visibili dall'esterno dell'apparecchio C7 e che siano apposte su una o più targhe posizionate esternamente all'apparecchio o, in alternativa, internamente in modo visibile dall'esterno, le cui caratteristiche assicurino l'inalterabilità delle stesse fatta eccezione per il costo della partita che potrà assumere valori diversi compresi tra l'importo minimo e quello massimo previsti per la tipologia di apparecchio C7.

---

## 11. ARTICOLO 11

*“Contenuto e finalità della verifica tecnica”*

### **INDICAZIONI OPERATIVE**

I flussi amministrativi relativi alla verifica tecnica sono descritti nei provvedimenti emanati da ADM.

---

## 12. MATERIALE DA PRODURRE AL TERMINE DELLA VERIFICA

Al termine delle attività volte ad accertare la conformità dell'apparecchio C7, l'OdV, per le finalità di controllo, deve dare evidenza attraverso opportuna e dettagliata documentazione con allegati prospetti, grafici e test report, dei risultati riscontrati nell'ambito di ogni singola verifica effettuata.

La documentazione prodotta, di seguito specificata, dovrà essere caricata nel sito internet istituzionale di ADM all'interno dell'area riservata agli OdV:

- scheda esplicativa dell'apparecchio C7 di cui al paragrafo 8.1;
- estratto della scheda esplicativa dell'apparecchio C7 di cui al paragrafo 8.2;
- documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.4;
- documentazione inerente alle modalità di funzionamento e alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio C7 fornita dal produttore o importatore dell'apparecchio C7 stesso di cui al paragrafo 11.2;
- relazione tecnica descrittiva delle eventuali ulteriori attività effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Decreto Regole Tecniche. In tale caso, qualora l'apparecchio C7 sia dotato di una scheda di gioco, devono essere mantenute dall'OdV quantomeno le informazioni relative a:
  - codice sorgente completo del programma di gioco;
  - codice eseguibile del programma di gioco;
  - istruzioni di compilazione con tutte le informazioni necessarie a generare il codice eseguibile partendo dal codice sorgente;

Tali informazioni non devono essere caricate nel sito internet istituzionale di ADM all'interno dell'area riservata agli OdV. Rimane comunque obbligatorio caricare nell'area riservata i *message digest* del codice sorgente, del codice eseguibile e delle istruzioni di compilazione sopra indicati.

- elenco delle componenti sensibili e delle componenti non sensibili;
  - denominazione commerciale dei giochi presenti nell'apparecchio C7;
  - dichiarazione liberatoria di responsabilità in merito all'utilizzo di materiale coperto da diritti d'autore, marchi e brevetti;
  - relazione tecnica conclusiva e descrittiva delle operazioni effettuate dall'OdV, comprensiva di tutte le informazioni ricavate durante le attività di verifica.
-